

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di cognome del minore e diritto all'identità personale, ribadendo la tutela costituzionale e sociale nella revoca del riconoscimento di paternità

(Cassazione Civile, ord. 29 dicembre 2025, n. 34491)

In tema di revoca del riconoscimento di paternità, la rimozione del cognome assunto dal minore non può essere disposta automaticamente quale conseguenza dell'accertamento della verità sullo status, ma richiede una specifica valutazione giudiziale dell'interesse del minore alla conservazione del cognome, ove questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale e sociale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere Rel.

Dott. VITRÒ Silvia - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8175/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato CAMILLA ZAMPARINI

- ricorrente -

Contro

B.B., curatrice speciale rappresentato e difeso dall'avvocato B.B.

- controricorrente -

Contro

C.C., rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE FACCI

- controricorrente -

nonché contro

D.D., E.E.

- intime -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1964/2024 depositata il 18/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.

Svolgimento del processo

1. - E.E. e D.D., rispettivamente, madre e sorella di C.C., con ricorso in data 25.5.2021 impugnavano davanti al Tribunale di Bologna il riconoscimento del minore F.F. da parte del loro congiunto per difetto di veridicità, chiamando in giudizio C.C., la madre del minore A.A. e l'Avv. B.B., Curatore speciale del minore.

Il Tribunale di Bologna, all'esito di CTU, con sentenza in data 27.11.2023 accertava e dichiarava che F.F., nato a B il (Omissis), non è figlio naturale di C.C., nato in Germania il (Omissis), disponeva che il cognome (Omissis) venisse eliminato dalle generalità del minore e sostituito con quello della madre "A.A.", ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita del minore (B) di procedere all'annotazione della sentenza.

2.- La vicenda oggetto del giudizio - nella sintesi della ricorrente - ha origine da una relazione sentimentale iniziata nel 2015 tra la sig. A.A. e il sig. C.C. i quali nel 2019 decidevano di convivere more uxorio unitamente al figlio naturale di lei, F.F., nato a B il (Omissis).

Nell'ambito di un ampliamento del progetto di vita comune e condiviso, il 29 giugno 2019 C.C. riconosceva il minore come figlio proprio, nella consapevolezza della non veridicità di tale circostanza, e questi assumeva il cognome (Omissis).

Nel novembre 2020, a seguito della fine della relazione sentimentale, C.C. cessava di frequentare il minore, così come la sua famiglia (la nonna, E.E. e la zia, D.D.).

L'odierna ricorrente sig. A.A. nell'agosto 2021 promuoveva un giudizio nei confronti di C.C. per vedersi riconosciuto un contributo al mantenimento per il figlio, ricorso che veniva accolto.

La madre e la sorella di C.C. nell'ottobre 2021 impugnavano ex art. 263 c.c. il riconoscimento del minore, domanda cui aderiva C.C. e che il Tribunale di Bologna, come detto, accoglieva ritenendo - come si legge nel controricorso - rispondente al superiore interesse del minore anche la rimozione del cognome (Omissis);

ciò sulla base della CTU psicologica effettuata giacché l'eventuale preservazione del predetto cognome si sarebbe rivelato controproducente, mantenendo il minore - già disorientato circa le proprie origini e, quindi, bisognoso di essere accompagnato in un percorso volto alla loro scoperta e chiarificazione - legato a un'immagine di sé falsata e non corrispondente alla realtà, favorendo "...la persistenza di aspettative emotivo-affettive" nei confronti del sig. C.C. e così tenendo indebitamente aperta in lui una ferita che impediva il processo di cicatrizzazione emotiva;

evidenziava in particolare che "...l'approssimarsi dell'inizio di un nuovo ciclo di studi (nel 2024 F.F. inizierà la prima media) rende il momento propizio per tale cambiamento", dando al minore l'opportunità di iniziare il prossimo capitolo della sua vita "...sgravato dal peso di questa incertezza sulla propria identità".

3.- Contro la sentenza la sig. A.A. proponeva impugnazione parziale in appello, chiedendo la riforma solo delle parti della sentenza che disponevano la rimozione del cognome, deducendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l'interesse del minore a mantenere il cognome portato per più di quattro anni, chiaro elemento di identificazione in quanto parte essenziale della personalità e che il minore considera come proprio, ed avrebbe basato le proprie valutazioni

unicamente sull'esigenza, indicata nella CTU, che a F.F. fossero chiarite le sue origini, laddove il bilanciamento tra i contrapposti interessi doveva far prevalere l'interesse del minore al mantenimento del nome rispetto a quello sulla verità di status.

Per il caso, invece, in cui si fosse ritenuto prevalente l'interesse alla verità sullo status filiationis, chiedeva, in via subordinata riconvenzionale, che fosse accertato il "diritto al nome" come espressione di personalità del minore e, quindi, il suo diritto di mantenere comunque il cognome (Omissis); in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di pieno accoglimento della domanda attorea, e quindi di conseguente sostituzione del cognome (Omissis) con il cognome materno, chiedeva di accertare i danni conseguenti all'identità personale, al nome, alla dignità e alle relazioni sociali del minore e di condannare le attrici, in via solidale tra loro, al risarcimento, domanda, questa, su cui il Tribunale non si era pronunciato; precisava altresì che nulla obiettava, invece, in ordine al capo della sentenza relativo all'accertamento che F.F. non è il figlio biologico di C.C., trattandosi di circostanza incontestata tra le parti sin dagli atti introduttivi.

3.1- L'Avv. B.B. quale Curatore Speciale del minore ha chiesto il rigetto del gravame, osservando, quanto al richiesto mantenimento del cognome in capo al minore, che alla luce della disposta indagine peritale risultava davvero difficile condividere l'idea che la conservazione del cognome (Omissis) corrisponda all'interesse attuale e futuro del minore, a prescindere dalle eventuali responsabilità degli adulti che hanno agito all'interno di questa vicenda familiare.

3.2- Le Sig.re E.E. e D.D. hanno proposto appello incidentale deducendo l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha disposto la rimozione del cognome (Omissis) in accoglimento di una supposta loro richiesta anziché quale effetto automatico dell'accoglimento dell'azione ex art. 263 c.p.c., poiché la perdita del cognome in capo al soggetto falsamente riconosciuto è un effetto automatico dell'accoglimento dell'azione predetta, che viene meno soltanto laddove il soggetto medesimo svolga un'apposita domanda volta al relativo mantenimento allegando e dimostrando che detto cognome è ormai segno distintivo della propria identità tanto che la sua rimozione gli provocherebbe un pregiudizio.

Ciò posto hanno osservato che detto diritto personalissimo non poteva essere esercitato da terzi ma unicamente dal soggetto interessato e, quindi, nel caso di specie dalla Curatrice speciale, la quale però non aveva avanzato una tale richiesta. Sicché la sentenza era erronea laddove non aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della madre del minore ad insistere per il mantenimento del cognome (Omissis) e preso semplicemente atto della mancanza di analoga domanda da parte del Curatore onde disporre che il cognome predetto venisse eliminato dalle generalità del minore. Ferma l'idoneità del motivo d'appello incidentale a giustificare il rigetto di quello principale della sig. A.A., in ogni caso le appellate hanno evidenziato che quest'ultima aveva riproposto le osservazioni mosse alla CTU già ampiamente disattese dal giudice di prime cure, laddove aveva considerato - in conformità al parere della Consulente - che la rimozione del vincolo doveva comprendere anche gli aspetti esteriori e simbolici e, perciò, indubbiamente, anche il cognome; infine hanno contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, costituendo l'azione esercitata l'esercizio di un diritto.

Analoga difesa ha svolto il sig. C.C. sostenendo - quanto al mantenimento del cognome- che l'eliminazione del cognome (Omissis) corrisponderebbe all'effettivo interesse del minore.

4. - La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 18.10.2024, ha respinto l'appello incidentale delle sig.re E.E. e C.C. posto che A.A., quale madre del minore, pur in presenza di Curatore Speciale, ben poteva, ravvisandone l'interesse nonché l'utilità e il vantaggio per il figlio, formulare domanda nell'interesse dello stesso laddove, evidentemente, questa non fosse stata in conflitto di interessi con la difesa del minore, il che nella specie non era.

4.1- Ha respinto, altresì, il primo motivo di appello principale, relativo al vincolo parentale, alla luce dell'esito delle operazioni peritali di primo grado laddove queste avevano evidenziato che - all'esito dell'accertamento negativo della paternità biologica -la rimozione del vincolo di parentela con C.C. rappresentava la scelta maggiormente confacente all'armonica ed equilibrata crescita di F.F.: dopo che erano state sentite tutte le parti e si erano svolti tre incontri individuali tra F.F. e la dott.ssa G.G., Psicologa-Psicoterapeuta dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ausiliaria della CTU dott.ssa H.H., quest'ultima aveva, invero, osservato che "F.F. è confuso circa le proprie origini e circa l'identità del proprio padre biologico che tende ad identificare con il Sig. C.C.

Peraltro, egli chiama attualmente papà il nuovo compagno della madre, presentandolo come il "nuovo papà". Il legame instaurato con il signor C.C. è stato senza dubbio importante per il bambino, ma egli ha dovuto fare i conti ed adattarsi alla improvvisa sparizione dalla propria vita del signor C.C. e della sua famiglia, prendendo le dovute distanze emotive, a scopo difensivo nei confronti della sofferenza per la perdita, che sembra sia stata comunque allo stato sufficientemente elaborata". La CTU concludeva che "il bisogno di stabilità personale e affettiva di F.F. e la superata sofferenza relativa al vissuto abbandonico connesso all'interruzione del legame con l'adulto riconosciuto come il padre naturale, rende inopportuno qualsivoglia intervento volto a modificare gli assetti relazionali attuali" e che era da ritenersi "maggiormente confacente ad una armonica, serena ed equilibrata crescita di F.F. rimuovere il vincolo di parentela con C.C.";

inoltre, nel replicare alle osservazioni avanzate dalla difesa della sig. A.A., aveva chiarito che "il fatto che vi sia stato tra il piccolo F.F., il signor C.C. e la sua famiglia, un legame affettivo significativo emerge con chiarezza dai dichiarati di tutte le parti e da quanto osservato nel minore.

Ciò ha significato che, a seguito della completa e repentina interruzione dei rapporti tra il bambino e la famiglia (Omissis), il piccolo abbia dovuto compiere, da solo e senza spiegazioni da parte degli adulti, un oneroso processo di elaborazione di un distacco doloroso. Egli è confuso circa le proprie origini e circa l'identità del proprio padre biologico, avendo peraltro al momento individuato nel nuovo compagno della madre la figura di riferimento, cui attribuisce funzioni paterne, chiamandolo "papà" o "nuovo papà".

La persistenza del vincolo di parentela con C.C. non va nella direzione della stabilità personale e affettiva del minore, ma lo espone ad un doloroso rimaneggiamento del processo di elaborazione di un distacco che di fatto egli ha, con i suoi strumenti, già affrontato (...); sottolineava che oltre alla rimozione del vincolo di parentela era necessario che gli adulti di riferimento provvedessero a chiarire al minore "la realtà delle sue origini, a tutela dell'armonia del suo processo identitario".

La Corte di merito ha, quindi, concluso che, diversamente da quanto argomentato dalla parte appellante, la dott.ssa H.H. non aveva ignorato che durante il periodo della convivenza fosse sorto un forte legame affettivo tra C.C. e F.F., ma aveva sottolineato che la relazione tra i due è cessata quando è terminata quella tra il C.C. e la A.A. e che il minore ha compiuto un doloroso processo di elaborazione del distacco, portandolo a compimento, per cui ad oggi quel legame affettivo può dirsi

non più esistente, nemmeno da parte di F.F., il quale ha individuato nel nuovo compagno della madre la figura maschile di riferimento, chiamandolo "papà"; e che detto rapporto affettivo non va fatto rivivere, nemmeno tramite il mantenimento del cognome (Omissis), a tutela della stabilità personale e affettiva del minore stesso.

4.2- A proposito della specifica questione del mantenimento del cognome, ha, invero osservato, che non poteva affermarsi che nella CTU fossero state esaminate le sole relazioni tra adulti e non il radicamento del minore con il cognome (Omissis), risultando l'esatto opposto: invero il bisogno di stabilità personale e affettiva del minore nella relazione della CTU era stato espressamente associato all'attuale assetto familiare/affettivo del medesimo (ove questi ha rimosso la figura di C.C. e l'affetto verso il medesimo, indirizzandolo verso il nuovo compagno della madre, chiamato "papà" e presentato come tale all'esterno) e non, come riteneva l'appellante, a quanto vissuto nel passato e ora, di fatto, terminato. "Perciò L'interesse del minore non è nel senso del mantenimento del vincolo di parentela e del cognome (Omissis), bensì della sua rimozione".

Del resto lo stesso Curatore del minore in sede di comparsa conclusionale aveva condivisibilmente ritenuto prive di fondamento le osservazioni critiche presentate dalla A.A., rilevando in particolare la necessità di "superare" sia il vincolo formale tra F.F. e il sig. C.C. che lo stesso patronimico "(Omissis)", in quanto "(...) sembra logico e coerente, oltre che in linea con il suo sereno sviluppo e crescita", fare in modo che nulla riporti il minore, "...anche nel rapporto con i terzi che lo conosceranno in relazione al suo cognome, ad un vincolo parentale non solo del tutto apparente ma anche del tutto svuotato di ogni contenuto affettivo".

4.3 -La Corte d'Appello, pertanto, confermava sul punto la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condivisibilmente fatte proprie tali riflessioni e osservazioni (respingendo la domanda di risarcimento del danno, aspetto che non interessa il presente grado di giudizio).

5.- Contro la sentenza la sig. A.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi di cassazione corredato di memoria.

Hanno resistito con controricorso la Curatrice del minore avv. B.B. e il sig. C.C.

La sig. I.I. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia per violazione degli artt. 2 e 31 u.c. e 111 Cost., per violazione degli artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, oltre che ex art. 24 Cost, art. 2697 c.c., art. 315 bis c.c. e anche art. 336 bis c.c. applicabile *ratione temporis*, con riferimento all'art. 360 primo comma numero 3 c.p.c. per mancato accesso alle istanze istruttorie e per omesso ascolto del minore.

Ritiene la ricorrente che la Corte abbia errato nel non accogliere le istanze istruttorie già respinte in primo grado ("devono essere rigettate tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e ora riproposte dalla parte appellante, sia le prove orali in quanto i capitoli formulati hanno contenuto generico e valutativo o sono comunque superflui ai fini della decisione, sia la richiesta di attivazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti per investigare sulla relazione F.F.-C.C. e l'audizione del minore F.F. poiché del tutto irrilevanti ai fini del decidere" cfr. sentenza pag. 9) non comprendendo come le stesse potessero essere superflue e irrilevanti al fine della decisione dal momento che erano state indicate proprio per consentire al giudicante la conoscenza diretta del rapporto C.C. - F.F. e anche del minore con "zia e nonna";

inoltre, le prove per testi e l'audizione del minore sarebbero state volte non solo a saggiare il livello di intensità della relazione tra la famiglia (Omissis) e F.F., ma anche e soprattutto a verificare l'attaccamento del minore al proprio cognome, e come questo patronimico fosse identificativo del minore nel territorio e nel contesto sociale in cui vive, donde la domanda di attivazione dei servizi territoriali, giustificata, appunto, dal fatto che questi conoscevano il territorio e i luoghi in cui il minore estrinsecava la propria personalità; tutte dette prove, quindi, sarebbero state indispensabili al fine di approfondire elementi già presenti nel processo e a fornire un contributo decisivo all'accertamento dei fatti controversi.

Con tale decisione la Corte territoriale avrebbe anche "violato le norme a presidio del diritto di difesa volte alla tutela del minore e della sua personalità ex artt. 2 e 31 ultimo comma Cost. ed anche art. 111 Cost, elementi di prova e presidi di uguaglianza sostanziale che poi, nella motivazione della sentenza, ben avrebbero potuto essere valutati per giungere ad una diversa decisione, a favore del superiore interesse del minore", non potendo le esigenze istruttorie prospettate essere soddisfatte da altri strumenti di accertamento quale la CTU svolta, giacché questa avrebbe investigato altri e diversi aspetti, ovvero il solo interesse del minore a mantenere vincolo parentale.

Deduce poi che il minore avrebbe dovuto essere sentito direttamente dal giudice e non solo dalla CTU, poiché che il best interest of the child di cui alla convenzione di New York all'art. 3 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176/1991, consegna un parametro che va ricostruito caso per caso, con la partecipazione dello stesso minore nella misura consentita dalla sua capacità di discernimento, tenendo conto delle sue esigenze, dei suoi diritti, dell'ambiente in cui vive, e delle sue relazioni sociali; sottolinea che secondo la giurisprudenza di legittimità l'ascolto del minore non è atto istruttorio, bensì esercizio di un diritto, personalissimo, proprio del minore di età, attraverso il quale viene esplicitata la libertà di autodeterminazione, diversa e altra dalla rappresentanza in giudizio esercitata dal curatore speciale.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione "degli artt. 2 e 31 u.c. e 111 Cost., artt. 3 -6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, oltre che ex art. 8 CEDU, per vizio di motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all'art.350 bis ultimo comma c.p.c. con riferimento all' art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. ovvero la domanda di mantenimento del cognome".

Sostiene la ricorrente che la Corte d'Appello - laddove afferma che "Dall'elaborato peritale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, emerge chiaramente che la rimozione del vincolo debba comprendere anche gli aspetti esteriori e simbolici e perciò anche il cognome (Omissis)" e che "L'interesse del minore non è nel senso del mantenimento del vincolo di parentela e del cognome (Omissis), bensì della sua rimozione" non avrebbe fornito adeguata motivazione circa la decisa rimozione del cognome, che non tutelava il prevalente diritto del minore a preservare la propria identità ma rappresentava un'operazione trasparenza di matrice meramente pubblicistica.

La CTU avrebbe sul punto richiamato unicamente "l'importanza sul piano concreto del mantenimento dell'attuale assetto relazionale (ossia la chiusura dei rapporti fra il minore, C.C. e la sua famiglia)... che trova il suo corrispettivo dal punto di vista formale ed anche simbolico nella rimozione del vincolo di parentela e possa permettere al bambino una maggior chiarezza e linearità nel suo sviluppo identitario." Perciò non si comprenderebbe come la Corte possa affermare che dalla CTU emerge chiaramente la necessità della rimozione del cognome, oltre che del vincolo parentale;

né servirebbe a comprendere la decisione gravata il fatto che la Corte richiami la difesa della curatrice del minore, laddove questa aveva ritenuto che la rimozione del cognome, unitamente al vincolo parentale, "farà in modo che il minore possa affrontare la fase adolescenziale libero da ogni legame, anche in rapporto a terzi, a tutela dell'armonia del suo processo identitario".

Reputa, in sintesi, la ricorrente che i precedenti gradi di giudizio non abbiano colto la questione dell'importanza del mantenimento del cognome da parte del minore, ovvero una questione che si distingue totalmente da quella relativa al mantenimento del vincolo parentale e la cui autonoma rilevanza emergerebbe nel momento in cui si guardi all'interesse del minore in sé tralasciando le pretese di chiarimento nelle dinamiche della vita altrui, considerando che si tratta di un bambino "nato il (Omissis) che abita da sempre a G, un paese dell'appennino bolognese di non più di 4800 abitanti, dove ci si conosce tutti pressoché per nome;

F.F. sta entrando nella fase adolescenziale come studente di prima media, in un contesto dove c'è un unico istituto scolastico comprensivo di scuola primaria e secondaria inferiore, frequentato da lui e dagli stessi suoi amici sin da quando andavano alla scuola elementare; F.F. gioca con soddisfazione nella squadra di calcio locale e frequenta la unica piscina presente in loco insieme ai suoi pari.

In questo contesto, F.F. è unicamente, inevitabilmente, fisiologicamente F.F., per il proprio benessere psicologico e per il mondo in cui è inserito, e non potrà essere niente altro" (tutti aspetti di cui ai capitoli di prova e ai documenti depositati in atti). Perciò la succinta valutazione svolta per la rimozione del cognome, ritenuto aspetto meramente simbolico, negherebbe il riconoscimento della gravidanza e dell'attaccamento del minore al suo cognome, che non è affatto un mero simbolo, ma assurge a tratto distintivo della sua personalità in evoluzione, oltre che della sua già acquisita identità. Senza, peraltro, alcun pregiudizio della famiglia (Omissis) poiché lo scioglimento del vincolo di parentela ha già reciso ogni futura discendenza e pretesa (eventuale e futura) di F.F. sul patrimonio della stessa.

La sentenza gravata avrebbe erroneamente assimilato le ragioni per cui si rende opportuna la rimozione del vincolo parentale con le ragioni per cui si dovrebbe rimuovere anche il cognome, in una logica inutilmente ordinatoria e suppositamente chiarificatrice, nella errata supposizione di sgravare il minore da un peso/cognome considerato ormai inutile quando, invece, è esattamente con la rimozione del cognome che si procederebbe a bloccare il processo identitario, a sradicare F.F. dalla propria storia ormai stratificata e parte integrante del proprio sviluppo psico fisico.

In tal senso la Corte d'Appello avrebbe omesso la motivazione su un punto tanto decisivo quanto controverso, quale quello del mantenimento o meno del cognome (Omissis) in capo a F.F..

3.- Il secondo motivo, che per il suo valore assorbente merita di essere esaminato per primo, è fondato nei termini che si vanno a precisare.

3.1 - Va premesso che la sussunzione della censura nel paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non è corretta giacché detto vizio motivazionale ricorre laddove il giudice di merito abbia omesso di valutare fatti storici, principali o secondari, discussi tra le parti e decisivi per l'esito del giudizio, mentre nel caso di specie la ricorrente denuncia, in effetti, il fatto che la motivazione con cui è stata respinta la domanda subordinata di riconoscimento del diritto del minore al mantenimento del cognome, come parte integrante del nome e della sua identità personale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi che ad essa sovrintendono, per legge e secondo la giurisprudenza di

legittimità e costituzionale che invero cita e su cui si sofferma nel ricorso, e denuncia, perciò, una violazione di legge, sussumibile nel paradigma di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.:

la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che i presupposti fattuali e giuridici della decisione sulla rimozione del vincolo parentale fossero sufficienti ed idonei anche a giustificare la rimozione del cognome, laddove, invece, tale specifica ulteriore conseguenza dell'accertamento della verità sullo status avrebbe necessitato di una specifica valutazione del diritto del minore alla conservazione della propria identità individuale e sociale, come fondativa della dignità della persona, protetta quale diritto fondamentale dalla Costituzione prima ancora che da ogni norma internazionale o convenzionale sui diritto del fanciullo.

Ciò detto il motivo va esaminato, appunto, alla luce delle norme che proteggono il diritto al nome e alla identità personale ed ai principi nomofilattici che ne presidiano l'interpretazione.

3.2- In questa materia la giurisprudenza di legittimità si è espressa soprattutto in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, ed ha affermato costantemente che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta; se pertanto la decisione del giudice, in questo ambito, è ampiamente discrezionale, essa deve tener conto dell'ambiente e del contesto in cui è il minore è cresciuto fino al momento del successivo atto di riconoscimento, poiché il potere-dovere di decidere in ognuna delle possibilità previste dall' art. 262, secondo (e terzo) comma c.c. deve avere riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, con esclusione di qualsiasi automaticità, dovendo il giudice salvaguardare il suo diritto anche sotto il profilo identitario.

Nel senso della prioritaria esigenza di tutela dell'identità del minore e quindi del suo interesse di mantenere il proprio cognome qualora sia divenuto segno distintivo della personalità, questa Corte si è espressa in modo chiarissimo sin dal 2001 (v. Cass. N. 6098/2001) in una fattispecie in cui il padre, dopo aver legittimato per provvedimento del giudice il figlio naturale successivamente alla madre, aveva chiesto di attribuirgli il proprio cognome, ha statuito che, ai fini della delibazione di una simile domanda ai sensi dall'art. 262 c.c. (applicato analogicamente alla controversia), deve valutarsi l'interesse esclusivo del minore, avuto riguardo al di lui diritto alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell'ambiente in cui è vissuto, nonché a ogni altro elemento di valutazione suggerito dal caso concreto, esclusa qualsivoglia automaticità, così individuando la ratio della norma come volta a garantire l'interesse del figlio a conservare o a non cambiare il cognome con cui è ormai conosciuto nell'ambito delle proprie relazioni sociali.

Nel 2006 ha poi affermato il preciso principio di diritto per cui "In sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 cod. civ., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, occorre muovere dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.

Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorché precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità" (Cass. n. 12641/2006).

Nell'ampia motivazione resa la Corte ha osservato che l'interpretazione della norma di cui all'art. 262 c.c. implica la necessità di considerare la funzione del cognome nel nostro ordinamento, essendo incontrovertibile che questo non svolge solo una funzione pubblicistica, tesa a offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificati come appartenenti a un determinato nucleo familiare, "ma assolve anche a una fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento identificativo della persona".

Ha, quindi, del tutto condivisibilmente ricordato che "la protezione dell'identità personale, immancabilmente contraddistinta da peculiari connotati morali, culturali, ideologici, trova, infatti, il suo nucleo centrale nella tutela del nome, che viene considerato non tanto come mezzo necessario di individuazione del singolo nell'ambito dei soggetti di un ordinamento giuridico secondo principi normativi di interesse generale, quanto piuttosto nella sua corrente qualità di simbolo emblematico della identità personale di un individuo e quindi come aspetto, meritevole di protezione, della personalità umana".

Nel caso di filiazione naturale - continua, poi, la motivazione - non essendovi una famiglia legittima da tutelare, il cognome del figlio assolve in maniera prevalente alla funzione privatistica, "in virtù della quale il cognome è una componente dell'inviolabile diritto di ciascun uomo ad avere una propria identità personale (artt. 2 e 22 Cost.)"; discendone che se dalla stretta connessione tra cognome e status familiare discende che ogni mutamento del secondo sia destinato, di regola, a riflettersi sul primo, "tuttavia, il passaggio da una concezione del cognome quale mero segno di identificazione della discendenza familiare a una visione che lo inquadra tra gli elementi costitutivi del diritto soggettivo all'identità personale, intesa come un bene a sé, indipendente dallo status familiare, ha progressivamente sganciato le sorti del cognome dalla titolarità di una determinata posizione all'interno della famiglia".

3.3 - Nell'affermare questa concezione del cognome questa Corte, del resto, aveva tenuto conto di significative decisioni della Corte Costituzionale in materia di adozione che la stessa Corte ha di recente ripercorso nella recentissima sentenza n. 35 del 18.4.2025 ricordando che:

- "(i)l cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati" (sentenza n. 131 del 2022, nel solco di una giurisprudenza ultraventennale: sentenze n. 286 del 2016, n. 268 del 2002, n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 135 del 2023);

- "Nella sua funzione identitaria, il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva

stratificazione e di consolidamento dell'identità personale, sicché proprio in tale diritto "si radicano le ragioni della tutela del cognome" (sentenza n. 135 del 2023)", sicché "se, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello status filiationis (sentenza n. 131 del 2022), per un altro verso, a mano a mano che l'identità personale si costruisce intorno a quel segno, è lo stesso diritto all'identità personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status".

Coordinate sulla base delle quali la Corte costituzionale stessa aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi: l'art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rettifica dei registri dello stato civile per ragioni indipendenti dal soggetto (nella specie per accertata falsità parziale dell'atto di nascita), la persona potesse "ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale" (v. sentenza n. 13 del 1994, che è, appunto, il caso che rileva in questo giudizio); l'art. 262 c.c., nella parte in cui, al comma primo, "non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, antepoendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale" (v. sentenza n. 297 del 1996);

l'art. 299 , primo comma, c.c., "nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto" proprio in ragione del diritto all'identità personale sotteso all'originario cognome dell'adottato (v. sentenza n. 135 del 2023); mentre aveva ritenuto non fondate altre questioni prospettate con riguardo dell'art. 299 primo comma c.c. (anche in ragione del rinvio di cui all'art.55 L. n.184/1983 , sull'adozione in casi particolari) sul presupposto che la lesione dell'identità è ravvisabile nella soppressione del segno distintivo (v. Corte Cost. sentenze n. 120/2021 e n. 268/2002).

Come ha, dunque, già sottolineato questa Corte di legittimità già nella sentenza n. 12641 del 2006 citata, la Corte costituzionale ha riconosciuto che il cognome gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona e non della discendenza familiare, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale e irrinunciabile della personalità che gode di "tutela di rilievo costituzionale (...) come bene oggetto di autonomo diritto, riconducibile nell'ambito dell'art. 2 Cost." (v. Cass.12641/2006 cit.).

3.4 - La sentenza del 2006 ha trovato costante conferma nella giurisprudenza successiva (v. Cass. n. 16989/2007 , Cass. n. 12983/2009 , Cass. n. 2644/2011 , Cass. n. 12640/2015 , Cass. n. 772/2020 , Cass. n. 8762/2023) che ha, altresì, sempre ribadito quanto ivi già affermato a proposito del dovere potere del giudice chiamato a pronunciarsi in detta materia, ovvero che "nell'applicazione dell'art. 262 c.c. l'organo giurisdizionale è chiamato a emettere un provvedimento contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero (e prudente) apprezzamento, nell'ambito del quale rileva non tanto l'interesse dei genitori quanto il modo più conveniente di individuazione del minore, con riguardo allo sviluppo della sua personalità, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trovi a essere inserito.

Pertanto, il giudice chiamato a valutare l'interesse del minore preventivamente riconosciuto dalla madre a vedersi attribuito il patronimico a seguito dal successivo riconoscimento paterno, dovrà

impedire il mutamento di cognome non solo nei casi in cui la cattiva reputazione del genitore possa comportare un pregiudizio al minore, ma anche nel caso in cui il matronimico sia assunto ad autonomo segno distintivo della di lui identità personale. (...) Medesime valutazioni, quindi, non potrà evitare di compiere anche il giudice allorquando sarà chiamato a prendere una decisione per il minore che, soprattutto se si dovesse trovare in una fase preadolescenziale o adolescenziale della sua vita, potrebbe avere già acquistato una sua ben definita e formata identità". (v. Cass.12641/2006 cit.).

3.5 - Applicando detti principi questa Corte si è pronunciata anche sul tema declinato secondo la problematicità specifica dell'odierno caso (v. Cass. n. 28518/2019), affermando che "nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale", e in motivazione osservando che " L'indicato principio consegue all'affermazione per la quale nella natura personalissima del diritto a mantenere - rispetto ad azioni di stato di riconoscimento della filiazione o di disconoscimento della paternità cui segue, in affermazione del favor veritatis, la necessità della rettifica dell'atto dello stato civile ex art. 49 comma 1 lett. o) del D.P.R. n. 396 del 2000 con perdita del cognome in uso - l'integrità del proprio nome che abbia assunto, con rilevanza ed autonomia proprie, le caratteristiche di un segno distintivo della identità personale proiettata all'esterno, la legittimazione alla distinta azione di accertamento spetta al solo titolare e non ammette sostituzioni" e che "nella materia del cognome si impone una fondamentale distinzione tra quella che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di filiazione in genere, per la quale, ai sensi dell'art. 6 del cod. civ., vi è corrispondenza tra status ed attribuzione del cognome, ed i casi in cui non si ha, o non si ha più, siffatta corrispondenza ed in cui a tutela e protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, quale elemento di identificazione in quanto "parte essenziale ed irrinunciabile della personalità" (in termini, in motivazione, anche: Cass. n. 8876 del 2014).

In siffatta ipotesi il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione".(v. Cass. cit. in motivazione)

3.6 - Venendo dunque al caso di specie reputa il Collegio che la Corte territoriale nel motivare sulla domanda volta al mantenimento del cognome assunto a seguito del riconoscimento poi revocato, non abbia fatto compiutamente riferimento a detti principi laddove, valorizzando l'(indubbio) interesse del minore a fare chiarezza circa le proprie origini onde revocare il vincolo parentale ha ritenuto che ciò implicasse anche la revoca dell'attribuzione del cognome, la quale, invece, è decisione che necessitava di un'indagine ulteriore e diversa circa il significato che - nel tempo trascorso tra l'atto di riconoscimento e l'accertamento della sua non veridicità con ogni conseguente accertamento in termini di status - per il minore avesse assunto il cognome revocando, se questo fosse, cioè, divenuto segno infungibile d'identità individuale e sociale per il fatto di essere il minore riconosciuto con il medesimo nella cerchia sociale in seno alla quale è vissuto, e se, quindi, una mutazione del cognome sarebbe stata di nocimento alla serena ed equilibrata crescita psicofisica del minore e alla sua vita di relazione.

La sentenza gravata, in altri termini, laddove ha sottolineato che l'interrotto rapporto affettivo con il sig. C.C. non andava fatto rivivere nemmeno tramite il mantenimento del cognome (Omissis), a tutela della stabilità personale e affettiva del minore stesso, stabilità che nella relazione della CTU era espressamente associata all'attuale assetto familiare/affettivo del medesimo (ove questi aveva rimosso la figura di C.C. e l'affetto verso il medesimo, indirizzandolo verso il nuovo compagno della madre, chiamato "papà" e presentato come tale all'esterno) e che "Perciò L'interesse del minore non è nel senso del mantenimento del vincolo di parentela e del cognome (Omissis), bensì della sua rimozione", non tiene conto dei principi di diritto sul punto affermati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza costante di questa Corte sul tema giuridico specifico sottoposto dalla ricorrente con la domanda di mantenimento del cognome: invero la Corte d'Appello ha ritenuto contrastante con l'interesse del minore la richiesta di mantenimento del cognome (Omissis) sulla base di elementi - tratti dall'osservazione psicologica del medesimo, dalla sua confusione sul tema della figura paterna e dal suo oneroso processo di elaborazione di un distacco doloroso - che, se idonei a sorreggere la decisione sulla interruzione del vincolo parentale onde fare chiarezza circa lo status del bambino e i suoi rapporti parentali effettivi, non erano sufficienti anche a dar conto della corrispondenza al suo effettivo interesse anche a non conservare il proprio nome, F.F., pur laddove questo fosse divenuto - come dedotto - autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità in ragione del fatto che anche pochi anni in una vita tanto giovane (avendo F.F. 11 anni all'epoca della decisione qui gravata) costituiscono, in effetti, un tempo significativo, tanto più per il fatto che in questo tratto della sua vita il cognome (Omissis) lo ha identificato in tutto il percorso scolastico e sociale.

3.7 - Pertanto il secondo motivo di ricorso merita di essere accolto, pur con la riqualificazione detta, il che conduce a ritenere assorbito l'interesse all'esame del primo motivo laddove questo censura la decisione sulla ammissione delle prove richieste in funzione dell'accertamento del dedotto diritto al mantenimento da parte del minore del cognome; mentre sotto l'altro profilo di censura con il medesimo dedotto - quello dell'omesso ascolto del minore infradodicesimo - merita precisare che lo stesso è infondato.

3.8- In attuazione delle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con L. n. 176 del 1991 ; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo in data 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2003), l'art. 315 bis c.c. prevede in via generale il diritto del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, a prescindere dalla pendenza o meno di una vertenza giudiziaria e altrettanto stabiliscono l'art. 15 della L. n. 184 del 1983 (come modificato dalla L. n. 149 del 2001) in tema di adozione e l'art. 336 bis c.p.c. (abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , e sostituito dall'art. 473 bis. n. 4 c.p.c.) per i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, quest'ultimo precisando che se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

Nella specifica materia dell'attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio l'art. 262 c.c. stabilisce, al quarto comma, che nel caso di minore età del figlio (del cui riconoscimento si tratta)

il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove questi sia capace di discernimento.

Come già osservato da questa Corte (v. Cass. 32359/2024 , sulla scia di Cass. n. 437/2024 , Cass. n. 5676/2017), il legislatore italiano con dette norme ha operato un adattamento del principio contenuto nell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, secondo cui al fanciullo capace di discernimento deve essere data la possibilità di essere ascoltato nella procedura giudiziaria che lo concerne, prevedendo - con una semplificazione che rende più agevole gli adempimenti - che deve ritenersi sussistente la capacità di discernimento, e conseguentemente doveroso l'ascolto, quando il minore abbia compiuto i dodici anni, senza la necessità di alcun ulteriore accertamento; mentre, con riguardo agli infradodicesimi, l'ascolto è obbligatorio solo nel caso in cui il minore risulti capace di discernimento.

In sostanza, ai fini dell'ascolto, al di sopra dei dodici anni la capacità di discernimento si presume (e non è ammessa prova contraria, ma solo cause che giustificano il mancato ascolto), mentre al di sotto di quest'età la menzionata capacità deve essere dimostrata, e laddove lo sia, ovviamente, l'ascolto non è discrezionale, ma doveroso, ove non siano presenti gli altri limiti previsti dalla legge.

A maggior chiarimento nomofilattico della cornice del potere dovere del giudice in questi casi, nella stessa pronuncia questa Corte, ribadendo che l'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, costituendo lo strumento peculiare di partecipazione alle decisioni che lo investono e al conseguimento del suo preminente interesse, puntualizza che "Tuttavia, tale obiettivo non si realizza, per i minori di età inferiore ai dodici anni, mediante la previsione di un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto, o della correlata necessità della giustificazione espressa delle ragioni dell'omessa audizione, poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni del giudice deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo.

In questi casi, dunque: 1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento; 2) il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale; 3) il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva".(Cass. n. 32359/2024 cit., in motivazione).

Pertanto, va anche qui ribadito che se il minore è infradodicesimo non v'è un obbligo di ascolto, né alcuna motivazione è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all'ascolto e il giudice non vi provveda.

Il che è appunto l'ipotesi verificatasi nel caso di specie, ove il giudice non era obbligato all'ascolto del minore in quanto infradodicesimo e neppure a motivare le ragioni della decisione opzionale di non procedervi poiché neppure è allegato che vi fosse una richiesta in tal senso. Il che rende infondata, come detto, la censura sul punto, fermo il fatto che, nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà tenere conto dei principi nomofilattici predetti.

4.- In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso nei termini precisati, mentre il primo va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione che provvederà deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 17 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2025.

